PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **161** Prot. n. 01/08-D323

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n.6. Modifica deliberazione n. 3024 dd. 21 dicembre 2007 riguardante modifiche ai criteri e modalità per l'applicazione della legge, allegato b) - disposizioni per il SETTORE INDUSTRIA e modifica della deliberazione n. 3025 di stessa data, concernente modifiche ai criteri e modalità per l'applicazione della legge, allegato a) - norme di carattere generale.

Il giorno **01 Febbraio 2008** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**LORENZO DELLAI**
Presenti:	VICE PRESIDENTE	**MARGHERITA COGO**
	ASSESSORI	**REMO ANDREOLLI**
		MARCO BENEDETTI
		OLIVA BERASI
		OTTORINO BRESSANINI
		MARTA DALMASO
		MAURO GILMOZZI
		TIZIANO MELLARINI
		FRANCO PANIZZA
Assenti:		**GIANLUCA SALVATORI**
Assiste:	LA DIRIGENTE	**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 recante «Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio», rinvia – con l'articolo 35 – la definizione dei criteri e delle modalità per la sua applicazione a successivi provvedimenti della Giunta provinciale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2943 di data 29 dicembre 2006, sono stati approvati nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999.

La succitata deliberazione ha approvato contestualmente sia le disposizioni di carattere generale sia disposizioni riguardanti i singoli settori economici, tenendo tuttavia distinte le singole sezioni, disciplinate da appositi allegati, parti integranti e sostanziali del provvedimento.

In particolare con gli allegati a) e b), parti integranti e sostanziali della deliberazione, sono state rispettivamente individuate le disposizioni di carattere generale e quelle riguardanti il settore industria.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 3025 di data 21 dicembre 2007 è stato modificato l'allegato a) parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, inserendo tra l'altro le norme di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 34 bis, comma 2, lett. d) (Interventi compensativi delle quote di trattamento di fine rapporto) della L.P. 6/1999.

Le disposizioni di cui al punto 17 del succitato allegato a) parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 così come introdotto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3025 di data 21 dicembre 2007 stabiliscono in particolare al comma 6, in tema di interventi compensativi delle quote di trattamento di fine rapporto, che "La misura massima del contributo corrisponde al 50% degli oneri finanziari a carico dell'impresa, calcolata sull'ammontare annuo delle quote di T.F.R. conferite, o da conferirsi, alle forme pensionistiche complementari.".

Con nota di data 17 gennaio 2008, prot. 68-2008 il Dipartimento Affari Finanziari ha rappresentato che il succitato comma 6 del punto 17 dei criteri e modalità per l'applicazione della L.P. 6/1999 – norme di carattere generale, ammette nella formulazione esposta la corresponsione di contributi anche a fronte di spese non ancora sostenute dal beneficiario, in contrasto con la necessità di garantire che le agevolazioni siano erogate quale ristoro di costi effettivamente sostenuti.

Si propone pertanto di modificare il comma 6 del punto 17 dei criteri e modalità per l'applicazione della L.P. 6/1999 – norme di carattere generale di cui allegato a) parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata con deliberazione n. 3025 di data 21 dicembre 2007, nel senso di riproporre il testo privo dell'espressione ", o da conferirsi,"

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 3024 di data 21 dicembre 2007 è stato modificato l'allegato b) parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 recante i criteri e modalità per l'applicazione della L.P. 6/1999 – settore industria.

A seguito di verifiche è risultato che per un refuso di stampa il punto 3) del dispositivo della succitata deliberazione n. 3024/2007 riporta la data del 1 dicembre 2007, anziché del 31 dicembre 2007.

Si propone quindi di modificare la deliberazione della Giunta provinciale n. 3024 di data 21 dicembre 2007 nel senso di sostituire al punto 3) del dispositivo la data del 1 dicembre 2007 con la data del 31 dicembre 2007.

In fine, a seguito di ulteriori approfondimenti si propone di modificare il punto 8.2, comma 5, dei criteri e modalità per l'applicazione della L.P. 6/1999 – settore industria, nel senso di riportare anche l'indicazione del comma 2 del punto 6.2.1, al fine di rendere retroattiva la precisazione, più favorevole alle imprese e coerente con le disposizioni di cui all'art. 16 della legge, introdotta con la succitata deliberazione 3024/2007 in tema di individuazione del tempo effettivo di utilizzo dei beni agevolati, che decorre, in particolare per le acquisizioni di beni in leasing, dalla data di consegna dei beni, riportata sul verbale di consegna, e non dalla data del verbale medesimo che può essere anche successiva a quella in cui il beneficiario a iniziato ad utilizzare il bene.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2 bis della L.P. 6/1999. le modifiche sopra proposte non richiedono le consultazioni di cui la comma 1 e la procedura di cui al comma 2 del predetto articolo 35.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;
- visti gli atti citati in premessa;
- ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

1) di modificare, per quanto indicato in premessa, il comma 6 del punto 17 dei criteri e modalità per l'applicazione della L.P. 6/1999 – norme di carattere generale di cui allegato a) parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata con deliberazione n. 3025 di data 21 dicembre 2007, nel senso di sostituirlo con il seguente comma:

“6 La misura massima del contributo corrisponde al 50% degli oneri finanziari a carico dell'impresa, calcolata sull’ammontare annuo delle quote di T.F.R. conferite alle forme pensionistiche complementari.”;

2) di modificare, per quanto indicato in premessa, il punto 3) della deliberazione della Giunta provinciale n. 3024 di data 21 dicembre 2007, nel senso di sostituire la data del 1 dicembre 2007 con la data del 31 dicembre 2007;

3) di modificare, per quanto indicato in premessa, il comma 5, punto 8.2, dei criteri e modalità per l’applicazione della L.P. 6/1999 e s.m. di cui all’allegato b) – disposizioni settoriali per il SETTORE INDUSTRIA, parte integrante e sostanziale della deliberazione della giunta provinciale 2804 di data 22 dicembre 2005, da ultimo modificata con deliberazione n. 3024 di data 21 dicembre 2007, nel senso di sostituirlo con il seguente comma:

   “5 Le disposizioni di cui al Capo I, punto 1.1.2, lettera e) e punto 1.1.8, comma 5, lettera e), Capo VI, punto 6.1.3, comma 7, punto 6.1.4, commi 7 e 9, punto 6.2.1 commi 2, 3 e 4, punto 6.2.2, punto 6.5.1, comma 10 e punto 7.1.2, comma 5, nonché Capo IX, punto 9.1.3, e capo X, punto 10.1.5, comma1, trovano applicazione anche alle domande di agevolazione presentate prima del 2 dicembre 2005 per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione o comunque sussistano rapporti sorti e non ancora esauriti.”.

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige;

5) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige il testo coordinato dei criteri e modalità per l’applicazione della L.P. 6/1999 per il settore industria di cui all’allegato b) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata dalla presente deliberazione.

MM

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1303** Prot. n. 250/08

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 di approvazione dei nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge, allegato c) disposizioni settoriali per il SETTORE ARTIGIANATO.

Il giorno **23 Maggio 2008** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**LORENZO DELLAI**
Presenti:	VICE PRESIDENTE	**MARGHERITA COGO**
	ASSESSORI	**REMO ANDREOLLI**
		MARCO BENEDETTI
		OLIVA BERASI
		OTTORINO BRESSANINI
		MARTA DALMASO
		TIZIANO MELLARINI
		FRANCO PANIZZA
		GIANLUCA SALVATORI
Assenti:		**MAURO GILMOZZI**
Assiste:	LA DIRIGENTE	**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con la deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 la Giunta provinciale ha approvato i nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 recante «Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio».

In particolare con l'allegato c), parte integrante e sostanziale della deliberazione, sono state individuate le disposizioni settoriali riguardanti il settore artigianato da ultimo modificate con la deliberazione n. 3031 di data 21 dicembre 2007.

Il punto 4.2.3 del predetto allegato c) individua le modalità di fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione delle iniziative in procedura valutativa. Nel dettaglio il comma 1 individua il termine di completamento delle iniziative, il comma 5 il termine di avvio e il comma 6 quello di rendicontazione.

Tali termini sono fissati nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1171 di data 10 giugno 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione dell'articolo 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 come modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9.

Tenuto conto delle ulteriori modifiche che l'articolo 27 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 ha apportato all'articolo 71 della legge provinciale n. 7/1979 e delle direttive stabilite con la deliberazione n. 790 di data 20 aprile 2007, si propone di eliminare le disposizioni per l'individuazione del termine di avvio delle iniziative in procedura valutativa relative a domande per investimenti fissi di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 6/1999, considerato che le fattispecie di iniziative agevolate rientrano tra gli interventi per i quali non è necessario fissare un termine di avvio previsti dall'allegato 1, punto 1, terzo periodo, lettere b), c) e d), parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 790/2007 stessa. Nel dettaglio:

- la maggior parte degli investimenti agevolati sono relativi all'acquisto di beni (brevetti, investimenti mobiliari, impianti, acquisto di edifici e terreni, leasing);
- una quota consistente delle domande in procedura valutativa (poco meno del 50%) presentano una spesa ammessa fino a 300.000 euro;
- in ogni caso è previsto un termine di rendicontazione inferiore a 24 mesi dalla data della sua decorrenza.

Così come previsto dalla deliberazione n. 790/2007 si propone di applicare la modifica a tutte le domande presentate dopo il 3 gennaio 2007 dando atto che per i provvedimenti già assunti alla data odierna il termini di avvio si intende annullato e dando incarico al Dirigente della struttura competente in materia di artigianato di effettuare la ricognizione degli stessi.

Trattandosi di un aggiornamento relativo ai contenuti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6/1999, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, in applicazione del

comma 2 bis del medesimo articolo, sono state omesse le consultazioni di cui al comma 1 e le procedure di cui al comma 2.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;
- visto l'articolo 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 come da ultimo modificato dall'articolo 27 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
- ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

1) di modificare nei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 per il settore artigianato, di cui all'allegato c) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificato dalla deliberazione n. 3031 di data 21 dicembre 2007, il punto 4.2.3 "Termini di avvio, completamento e rendicontazione delle iniziative in procedura valutativa" nel senso di:
   - sostituire la rubrica con la seguente: "Termini di completamento e rendicontazione delle iniziative in procedura valutativa";
   - sopprimere il comma 5;

2) di stabilire che la modifica di cui al punto 1) si applica a tutte le domande presentate dopo il 3 gennaio 2007;

3) di dare atto che per i provvedimenti di concessione già assunti alla data odierna relativi a domande presentate successivamente alla data indicata al comma 2 il termine di avvio si intende annullato, dando incarico al Dirigente della struttura competente in materia di artigianato di effettuare la ricognizione degli stessi;

4) di approvare il testo coordinato con le modifiche approvate con il presente provvedimento, del punto 4.2.3. dei criteri indicati al precedente punto 1, nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A.

VIC

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2373** Prot. n. 446/2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 di approvazione di nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge, allegato c) disposizioni settoriali per il SETTORE ARTIGIANATO.

Il giorno **19 Settembre 2008** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**LORENZO DELLAI**
Presenti:	VICE PRESIDENTE	**MARGHERITA COGO**
	ASSESSORI	**MARCO BENEDETTI**
		OLIVA BERASI
		OTTORINO BRESSANINI
		MARTA DALMASO
		MAURO GILMOZZI
		TIZIANO MELLARINI
		FRANCO PANIZZA
		GIANLUCA SALVATORI
Assiste:	LA DIRIGENTE	**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con la deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 la Giunta provinciale ha approvato i nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 recante «Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio».

In particolare con l'allegato c), parte integrante e sostanziale della deliberazione, sono state individuate le disposizioni settoriali riguardanti il settore artigianato da ultimo modificate con la deliberazione n. 1303 di data 23 maggio 2008.

Anche alla luce di variazioni normative intervenute appare ora necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

Con l'articolo 24, comma 4, della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 è stato inserito il comma 1 bis nell'articolo 14 della legge provinciale n. 6/1999 successivamente modificato con l'articolo 112, comma 1, lettera b, della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10. Il nuovo comma consentiva alla Giunta provinciale di individuare disposizioni semplificate per la presentazione e per l'analisi delle domande in relazione a spese o ad aiuti finanziari non superiori a determinate soglie.

In applicazione alle norme indicate al precedente capoverso i criteri riguardanti il settore artigianato sopra indicati al punto 4.2.2 del Capo I, comma 6, hanno stabilito disposizioni semplificate per le domande di contributo presentate in procedura valutativa di importo fino a 250.000 euro. In particolare la semplificazione ha riguardo all'esame della domanda sotto il profilo tecnico-amministrativo che si limita alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge e alla determinazione dell'entità del contributo spettante.

Pertanto per le domande fino a 250.000 euro non è prevista l'analisi della validità e idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario.

Il comma 5 del medesimo punto 4.2.2, alla lettera a), ha previsto che la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario sia stabilita apponendo alle domande di importo fino a 750.000 euro un vincolo di raggiungimento o di mantenimento al completamento dell'iniziativa di un livello di mezzi propri in misura fissa (15%) rispetto al capitale investito post investimento.

Con l'articolo 112, comma 3, della legge provinciale n. 10/2008 è stato previsto che il comma 1 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 6/1999 possa essere applicato, su richiesta degli interessati, anche ai rapporti sorti in virtù di agevolazioni concesse anteriormente alla data di entrata in vigore e non ancora esauriti.

Appare quindi necessario dare concreta applicazione al predetto articolo 112, comma 3, stabilendo che in base a tale norma le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del punto 4.2.2 del Capo I dei criteri per il settore artigianato indicate al primo e secondo capoverso si applichino, su domanda degli interessati, anche alle domande

di contributo presentate anteriormente il 2 dicembre 2005, data di applicazione dei criteri che hanno stabilito le semplificazioni sopra indicate, e che conseguentemente alle domande stesse si applichino le disposizioni inerenti obblighi, dinieghi e revoche riferite ai vincoli economico finanziari incluse nei punti 5.1 e 5.2 secondo le procedure del punto 5.3 dei medesimi criteri.

In seguito alla introduzione di questa semplificazione dei vincoli economico finanziari si ritiene anche opportuno prevedere che nel caso in cui l'istruttoria o la fase di analisi delle spese effettuate per l'erogazione del contributo comporti una rideterminazione della spesa ammessa ad un importo inferiore ai limiti di cui ai commi 5 lettera a) o 6 del punto 4.2.2 dei predetti criteri, il vincolo economico finanziario sia automaticamente rivisto dall'organismo istruttore in base alle disposizioni dei predetti commi.

Risulta inoltre necessario intervenire nella disciplina relativa agli obblighi posti a carico delle imprese in applicazione dell'articolo 16, comma 2, della legge provinciale n. 6/99 concernenti il vincolo al raggiungimento e mantenimento dell'incremento occupazionale.

Detti obblighi derivano dall'attribuzione di priorità per la determinazione della misura di agevolazione previste in favore delle imprese che incrementano l'occupazione.

Con i criteri di cui al primo capoverso e le successive modificazioni, in particolare i punti 1., lettere A. e H, e 5.1, comma 10 ultimo alinea, la determinazione dell'incremento occupazionale è stata resa più favorevole per l'impresa.

Anche alla luce della deliberazione n. 1353 di data 30 giugno 2006 con la quale si è ravvisata la necessità di un coordinamento tra disposizioni normative applicabili tempo per tempo in materia di dinieghi e revoche per mancato rispetto dei vincoli occupazionali si propone di stabilire che, su richiesta degli interessati, le disposizioni per il calcolo del raggiungimento e del mantenimento dell'incremento occupazionale previste rispettivamente dai punti 1, lettera H secondo e terzo periodo, e 5.1, comma 10 ultimo alinea, dei criteri vigenti, possano applicarsi alle domande di contributo a cui è stata attribuita la priorità "Incrementi occupazionali" presentate anteriormente all'applicabilità della deliberazione n. 2804/2005.

Trattandosi di un aggiornamento relativo ai contenuti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6/1999, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, in applicazione del comma 2 bis del medesimo articolo, sono state omesse le consultazioni di cui al comma 1 e le procedure di cui al comma 2.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come da ultimo modificata dalla legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10;

- visti gli atti amministrativi citati in premessa;
- ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

1) di applicare le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del punto 4.2.2 del Capo I dei criteri per il settore artigianato approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata con la deliberazione n. 1303 di data 23 maggio 2008, su richieste degli interessati, anche alle domande di contributo presentate prima del 2 dicembre 2005;

2) di stabilire che l'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1) comporta anche l'applicazione delle disposizioni inerenti obblighi, dinieghi e revoche riferite ai vincoli economico finanziari incluse nei punti 5.1 e 5.2 secondo le procedure del punto 5.3 dei medesimi criteri indicati al precedente punto, come da ultimo modificati dal punto 3) della presente deliberazione;

3) di modificare nei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 per il settore artigianato, di cui all'allegato c) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata con la deliberazione n. 1303 di data 23 maggio 2008, il comma 11 del punto 5.1 nel senso di aggiungere il seguente periodo:

   "In ogni caso, l'individuazione in fase di istruttoria o di erogazione di una spesa ammissibile inferiore ai limiti individuati dal comma 5 lettera a) o del comma 6 del punto 4.2.2, comporta automaticamente l'applicazione delle rispettive disposizioni ivi previste.";

4) di stabilire che la modifica di cui al punto 3) si applica, in quanto più favorevole, a tutte le domande presentate dal 2 dicembre 2005;

5) di stabilire che, su richiesta degli interessati, le disposizioni per il calcolo del raggiungimento e del mantenimento dell'incremento occupazionale previste rispettivamente dai punti 1, lettera H secondo e terzo periodo, e 5.1, comma 10 ultimo alinea, del Capo I dei criteri per il settore artigianato approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata con la deliberazione n. 1303 di data 23 maggio 2008, possano applicarsi alle domande di contributo a cui è stata attribuita la priorità "Incrementi occupazionali" presentate prima del 2 dicembre 2005.

6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A.

VIC